GIUNTA REGIONALE
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE, DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE



L'ASSESSORE

## **IRENE PRIOLO**

TIPO	ANNO	NUMERO	
REG.		/	/
DEL		1 -	/

Al Consigliere regionale

Giuseppe Paruolo
GRUPPO Partito Democratico Bonaccini
Presidente

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa Emma Petitti

e p.c. Alla Segreteria di Giunta

Oggetto: Risposta scritta all'interrogazione n. 2201 del 14 dicembre 2020 presentata dal Consigliere regionale Giuseppe Paruolo - GRUPPO Partito Democratico Bonaccini Presidente

In riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva approvata con decreto del Presidente - Commissario delegato n. 54/2020, così come modificata dal decreto commissariale n. 64/2020, il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa ed è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro. Ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva, i Comuni interessati trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, entro i termini ivi stabiliti, un elenco riepilogativo delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione accolte, utilizzando un apposito modulo, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.





Pertanto, il presupposto per il riconoscimento del CAS è l'indicazione del periodo esatto di permanenza fuori dall'abitazione, da verificarsi da parte del Comune che cura l'istruttoria delle domande di contributo. Spetta infatti ai Comuni provvedere allo sgombero delle unità immobiliari con ordinanza sindacale dopo aver accertato l'inagibilità delle stesse per ragioni strutturali e/o per carenza dei requisiti igienico-sanitari. I Comuni sono a conoscenza del ripristino dell'agibilità a seguito della comunicazione di fine lavori da parte dei soggetti interessati; mentre nei casi in cui la normativa in materia di edilizia non preveda né la comunicazione di inizio lavori né quella di ultimazione dei lavori è comunque compito dei Comuni accertare se l'agibilità è stata ripristinata.

Il Comune di Budrio ha assunto due ordinanze di evacuazione in data 17 novembre 2019 (atti n. 29 e 32); trattasi di provvedimenti generici che hanno disposto l'allontanamento della popolazione per ragioni di rischio idraulico legate al crollo dell'argine. Una volta superate le cause di pericolo, nove giorni dopo - il successivo 26 novembre – tali ordinanze sono state revocate con ordinanza n. 38 del 26/11/2019 dove si parla testualmente di "conseguente ripristino dell'ordinario utilizzo delle dette abitazioni, potendo la popolazione interessata riprendere il possesso delle stesse".

Il Comune di Budrio, nell'elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte, inviato all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), ha indicato il diritto al contributo in parola fino alla data della citata ordinanza di revoca - ossia fino al 26 novembre 2019 - per 27 nuclei familiari. Più breve il termine individuato per altri due nuclei, rientrati nelle rispettive abitazioni prima di tale ordinanza di revoca.

Il CAS è stato quindi liquidato dall'Agenzia regionale per gli importi spettanti in base alla composizione del nucleo familiare e al numero dei giorni indicati dal Comune per ciascun nucleo.

In seguito alle segnalazioni pervenute ed agli articoli di stampa sul caso in esame, gli uffici competenti dell'Agenzia - che in tale occasione sono venuti a conoscenza delle ordinanze sindacali citate - hanno approfondito la questione ed invitato il Comune di Budrio ad eseguire un supplemento di istruttoria.

Conseguentemente, venendo anche al secondo punto dell'interrogazione consiliare, la Regione è disponibile a riesaminare il caso riattivando le procedure a seguito dell'invio da parte del Comune di Budrio di una formale dichiarazione, di cui si è in attesa, attestante la plausibilità/validità delle dichiarazioni rese dai cittadini circa la data di effettivo rientro nelle abitazioni tenuto conto anche delle tipologie e della gravità dei danni rappresentati nelle domande di contributo gestite nell'ambito del relativo procedimento disciplinato da apposito decreto commissariale (n. 5/2020).

Cordiali saluti.